



Delibera n. 38/2021
02 Marzo 2021
Allegato R al Verbale n. 01/2021

Oggetto: Convenzione INGV - Parco Archeologico di Pompei, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Università di Pisa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008;

VISTO che le Parti, con la presente Convenzione, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTO lo schema della Convenzione INGV - Parco Archeologico di Pompei, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Università di Pisa;



VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione, che ha a oggetto lo sviluppo di forme di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei (PAP), la Scuola IMT - Centro LYNX, il Dipartimento, e l'INGV, finalizzate allo studio della Regio II di Pompei, delle dinamiche di trasformazione che coinvolsero questo settore urbano e, in particolare, dell'edilizia domestica;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione INGV - Parco Archeologico di Pompei, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Università di Pisa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 10/03/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10/03/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE

TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato anche “PAP”, con sede in Pompei Via Villa dei Misteri, 2, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale *pro-tempore*, Prof. Massimo Osanna, e domiciliato per la carica presso il Parco,

E

la **Scuola IMT Alti Studi Lucca**, sede del Centro LYNX, *Center for the Interdisciplinary Analysis of Images: Objectives, spaces, images. Individual experience and social behaviours*, di seguito denominata anche “Scuola IMT”, con sede in Lucca – 55100 – Piazza San Ponziano, n. 6 (C.F. 92037570469 e p. iva 02235840465), nella persona del Prof. Pietro Pietrini in qualità di Direttore *pro-tempore* della Scuola

E

il **Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa**, di seguito indicato anche come “Dipartimento, con sede in Pisa - 56126 - Via Pasquale Paoli, n. 15 (C.F. 80003670504 e p.iva 00286820501) nella persona del Prof. Simone Maria Collavini, in qualità di Direttore *pro-tempore*,

E

l’**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, di seguito indicato anche come “INGV” con sede legale in Roma – 00144 - Via di Vigna Murata n. 605, (C.F. e Partita IVA: 06838821004) nella persona del Prof. Carlo Doglioni in qualità di Presidente *pro-tempore*,

Da qui in poi anche solo le parti

VISTO

1. il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss.mm. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24.3.2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26.03.2008, di seguito denominato solo “Codice” e specificamente:
 - a) l’art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l’art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici

territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- c) gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
2. il D. Lgs. 42 del 22.1.2004 agli artt. sopra citati e l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevedono molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
 3. il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
 4. il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
 5. il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;
 6. l'art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *“attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi”* (lett.g) nonché lo svolgimento di *“ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria”* (lett.h) e la collaborazione ad *“attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività”* (lett.i);

PREMESSO CHE

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Mibact di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- le Università e loro articolazioni hanno competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione e svolgono programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in particolare “dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione” (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- la Scuola IMT Alti Studi Lucca è un'istituzione statale di istruzione universitaria, di ricerca e di alta formazione, con ordinamento speciale, inserita nel sistema universitario italiano, contribuisce all'avanzamento della ricerca e organizza corsi di alta formazione sui temi dell'innovazione tecnologica e istituzionale realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento. La Scuola IMT si sviluppa come istituzione di ricerca internazionale in ambiti a elevata rilevanza

applicativa e come graduate school residenziale, dedicata alla selezione meritocratica e alla formazione di élites professionali per le istituzioni, per il sistema delle imprese, per il territorio e si organizza per aree di scientifiche multidisciplinari;

- presso la Scuola IMT opera, sotto la direzione della Prof. Maria Luisa Catoni, il *LYNX Center for the Interdisciplinary Analysis of Images: Objects, spaces, images. Individual experience and social behaviors*, che conduce e promuove ricerche interdisciplinari sui meccanismi di produzione e uso individuale e sociale di spazi e immagini, oltre che della loro ricezione, trasmissione e ruolo nelle culture contemporanee.
- il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa sta svolgendo studi sull'edilizia domestica e sull'urbanistica di Pompei;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 2 lettera b) stipula accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di Ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;
- l'INGV ha esperienza ed interesse scientifico nell'utilizzo di metodologie geofisiche applicate alle tematiche di cui alla presente Convenzione.

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, del Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, del Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conoscenza, la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti *ex art.* 29, co. 11°, del Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione, quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MIBACT; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del Parco Archeologico di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio della Regio II di Pompei;
- la presente convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfa i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base all'indicata disciplina (europea e italiana), «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a

garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);

- è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- le attività previste dalla presente convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto e alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività.

TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (OGGETTO ED OBIETTIVI)

2.1 Lo scopo della Convenzione è lo sviluppo di forme di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei, la Scuola IMT - Centro LYNX, il Dipartimento, e l'INGV, per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e alla valorizzazione dei risultati delle ricerche. Gli interventi concordati saranno parte di un unico progetto che avrà come obiettivo lo studio della *Regio II* di Pompei, delle dinamiche di trasformazione che coinvolsero questo settore urbano e, in particolare, dell'edilizia domestica;

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi avverrà attraverso la realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti :

- indagine in alcuni edifici di particolare importanza per la ricostruzione delle fasi edilizie, degli apparati decorativi e delle funzioni di questo cruciale settore della città.
- indagini geofisiche nelle aree non scavate e nelle aree aperte come cortili e peristili della zona oggetto di indagine, laddove lo si ritenga opportuno ai fini di una migliore conoscenza della *Regio II* di Pompei, e comunque delle aree individuate sulla base delle indicazioni fornite dal PAP;
- studio del materiale d'archivio;
- rilievo fotogrammetrico finalizzato alla elaborazione delle nuvole di punti e alla redazione di planimetrie e ortofoto in scala 1:50, secondo lo schema e gli standard tracciati dal Piano della Conoscenza adeguati e aggiornati per il presente progetto;
- analisi archeometriche su campioni di materiale edilizio, decorativo e di altro tipo il cui prelievo sarà concordato nei modi e nei tempi con il PAP;
- esecuzione di eventuali verifiche archeologiche mirate ad appurare le ipotesi

avanzate sulla base delle indagini non invasive;

- organizzazione di campi scuola didattici che potranno coinvolgere docenti e studenti della Scuola IMT Alti Studi Lucca, di Archeologia e Scienze dei beni culturali del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, e di ulteriori enti nei modi e nei tempi concordati con il PAP;
- analisi archeobotanica e archeofaunistica dei reperti rinvenuti nel corso delle eventuali verifiche archeologiche;
- impiego di strumenti informatici e analitici per la raccolta, gestione, interrogazione e visualizzazione dei dati derivanti delle fasi di ricerca indicate ai punti precedenti;
- analisi dei dati sui flussi turistici, analisi del pubblico ed elaborazione di progetti di comunicazione e valorizzazione utili anche per eventuali riaperture al pubblico di settori ora esclusi.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti del PAP.

2.3 Nel dettaglio, la Scuola IMT - Centro LYNX, il Dipartimento, e l'INGV si impegnano a mettere a disposizione per le ricerche i laboratori e le unità di ricerca dei ricercatori coinvolti nelle attività di progetto, eventuali annesse apparecchiature e fondi dedicati. Essi, inoltre, provvederanno a comunicare il personale di ricerca coinvolto, secondo le modalità indicate dal PAP.

2.4 Le indagini procederanno con l'individuazione, di comune accordo tra il PAP, la Scuola IMT - Centro LYNX, il Dipartimento, e l'INGV, di settori particolarmente rappresentativi con l'obiettivo di mettere a punto un sistema di analisi che, attraverso l'utilizzo delle più recenti metodologie di indagine e documentazione, unitamente ad una messa a sistema dei dati archeologici, archivistici e bibliografici esistenti, possa risolvere le molteplici questioni ancora aperte sui complessi indagati e possa fornire indicazioni utili ai fini della tutela e della valorizzazione anche in previsione di eventuali progetti di riapertura al pubblico di nuovi settori di visita.

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)

3.1 Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal prof. Massimo Osanna per conto del Parco Archeologico di Pompei e dalla Prof. Maria Luisa Catoni per conto della Scuola IMT - Centro LYNX.

3.2 Relativamente alle attività di ricerca, i coordinatori del programma indicano come referenti scientifici il dott. Riccardo Olivito (Scuola IMT - Centro LYNX), e la prof.ssa Anna Anguissola del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere; l'INGV indica il dott. Marco Marchetti e il dott. Vincenzo Sapia; il Parco Archeologico di Pompei indica la dott.ssa Luana Toniolo quale funzionario archeologo responsabile della *Regio II*, e la dott.ssa Valeria Amoretti come responsabile del Laboratorio di Ricerche Applicate del Parco Archeologico di Pompei.

Art. 4 (USO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

4.1 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Si stabilisce:

- che le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale contenente ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente i *report* relativi alle attività *in situ*;

- che una copia di tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata, in formato cartaceo e digitale, al PAP;
- che le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate.
- che la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DISPOSIZIONE DI ALTRE DOCUMENTAZIONI)

6.1 La Scuola IMT- Centro LYNX, il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e l'INGV forniranno tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come *report* e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti, laddove applicabile, sia in copia cartacea che digitale, ove possibile, entro i limiti del *budget* delle istituzioni coinvolte.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro parte secondo la presente Convenzione (Rappresentanti);
- fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per assicurare che i Rappresentati seguano i sotto citati articoli 8.1 e seguenti.

7.2 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

7.3 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR, ossia di mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun'altra parte.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del PAP.

8.3 Le suddette istituzioni riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive. Pubblicazioni congiunte e *report* prodotti dal PAP mostreranno i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti ed elencheranno inoltre i nomi di tutti i partecipanti.

8.4 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 In sintesi si stabilisce che:

- le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento semestrale contenente un *report* delle attività *in situ*;
- una copia della documentazione relativa alle analisi prodotte e ai loro esiti andrà consegnata in forma cartacea e digitale al PAP che ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.
- le modalità e uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto andranno preventivamente concordate e autorizzate;
- la pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 9 (PUBBLICITÀ)

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 10 (DURATA)

10.1 La validità della presente convenzione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale dovrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

10.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

10.3 Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via pec. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 11 (ONERI)

11.1 La presente convenzione non comporta oneri finanziari per il Parco.

Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti e attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione della presente convenzione, di integrare le condizioni previste nella presente convenzione, sottoscrivendo appositi accordi integrativi.

11.2 Le Parti ribadiscono che l'eventuale finanziamento di specifici progetti è concordato tra le stesse in accordi bilaterali o negli stessi accordi integrativi; non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico di Pompei voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate dallo stesso nonché disciplinate dai singoli progetti contemplati dai suddetti accordi.

11.3 Ciascuna Parte provvede, pertanto, alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività e in ogni caso non vi sarà alcun onere a carico del Parco Archeologico di Pompei.

Art. 12 (GARANZIA ASSICURATIVA)

12.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D. Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

12.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia, nonché dalla propria organizzazione interna.

12.3 Il personale delle Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al sopra citato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente, integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

12.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81+/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

12.5 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà impegnato a svolgere le attività. Le Università provvederanno, inoltre, a garantire idonee coperture

assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

12.6 La Scuola IMT - Centro LYNX, il Dipartimento, e l'INGV garantiscono al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale e studenti partecipanti alle diverse attività all'interno del PAP.

12.7 Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano l'area archeologica dovranno attenersi alle vigenti normative e alle disposizioni fornite dal PAP in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori.

12.8 La Scuola IMT - Centro LYNX, il Dipartimento, e l'INGV sollevano da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili rimanendo, dunque, esentata da qualsivoglia responsabilità.

Art. 13 (CONTROVERSIE)

13.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI)

14.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

14.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

14.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 15 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

15.1 La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale della presente Convenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dalla Scuola IMT mediante n.1 marca da bollo da € 16,00 emessa in data xxxxxxxxxxxxxx, recante il seguente numero identificativo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conservate agli atti presso l'Ufficio Affari generali della Scuola IMT.

Art.16 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to prof. *Massimo Osanna* (*)

Per la Scuola IMT Altissimi Studi Lucca, f.to prof. *Pietro Pietrini* (*)

Per il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, f.to prof. *Simone Maria Collavini* (*)

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, f.to prof. *Carlo Doglioni* (*)

(*) Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.